



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BUGNANO, BELISARIO, CARLINO, ASTORE,  
DE TONI, GIAMBRONE, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO,  
DI NARDO e CAFORIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2009**

Misure urgenti volte a favorire l’integrazione della donna  
nel mercato del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro Paese, in base a quanto richiesto a livello comunitario, dovrà raggiungere la soglia del 60 per cento di occupazione femminile entro il 2010, ma continua a rimanere fermo al 46,3 per cento: tasso che colloca l'Italia al penultimo posto tra gli Stati dell'Unione europea. In Italia, infatti, ammontano a sette milioni le donne in età lavorativa ma collocate fuori dal mercato del lavoro e nelle regioni meridionali, in particolare, il tasso di occupazione delle donne di età compresa tra i venticinque e i trentaquattro anni è del 34,7 per cento contro il 74,3 per cento del nord. Le donne italiane lavorano in media 7 ore e 26 minuti al giorno e 5 ore e 20 minuti in famiglia, mentre gli uomini dedicano di regola all'attività domestica soltanto 1 ora e 35 minuti. Le donne del nostro Paese, inoltre, sono in media pagate il 9 per cento in meno degli uomini, a parità di lavoro, tanto è vero che la differenza di stipendio tra uomini e donne con ruoli dirigenziali è salita, secondo le ultime stime, al 26,3%. A fronte di questo quadro preoccupante, appare quanto mai necessario attuare nuove politiche a favore delle donne sotto vari profili, in conformità agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 (articolo 1). Il presente disegno legge reca misure urgenti tese a:

*a)* promuovere l'introduzione di un nuovo sistema di incentivi fiscali a favore delle donne lavoratrici con figli;

*b)* sostenere la creazione di nuove imprese femminili;

*c)* istituire un fondo strategico a favore di piccole e medie imprese femminili;

*d)* realizzare su tutto il territorio nazionale almeno mille nuovi asili nido entro l'anno 2010 in attuazione dell'obiettivo co-

mune della copertura territoriale del 33 per cento;

*e)* realizzare l'integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro;

*f)* attuare il principio della pari retribuzione tra uomo e donna per prestazioni lavorative pari o di pari valore.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede l'introduzione di un nuovo incentivo fiscale in favore di tutte le donne con figli, che percepiscono redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato. In particolare, si tratta di una detrazione forfettaria aggiuntiva riconosciuta fino a un massimo di 600 euro per il primo figlio, più 400 euro per ciascun figlio successivo al primo, per i redditi non superiori a 15.000 euro. Tale limite si abbassa a 500 euro per il primo figlio, più 350 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 euro e 30.000 euro. Infine, si abbassa gradualmente a 450 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, al crescere dei redditi al di sopra dei 30.000 euro, fino ad annullarsi in corrispondenza di un reddito personale della lavoratrice pari ad almeno 40.000 euro. L'incentivo fiscale è riconosciuto in misura raddoppiata alle lavoratrici madri con contratto di lavoro a progetto.

L'articolo 3 contiene una norma recante incentivi fiscali a favore delle imprese che assumono donne, in particolare nel Mezzogiorno, e proroga e potenzia il credito d'imposta per l'occupazione introdotto con la finanziaria 2007 (articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). L'articolo 3 prevede infatti una proroga di tre anni della disciplina vigente, fino al 31 dicembre 2011, ed un incremento dell'importo del cre-

dito fino a 800 euro per ciascuna lavoratrice e ciascun mese di impiego.

L'articolo 4, al fine di sostenere l'imprenditoria femminile, prevede espressamente che a decorrere dall'anno 2009, una quota non inferiore al 30 per cento del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sia destinata alla creazione di nuove imprese femminili. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad attuare, per le finalità coerenti con il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.

L'articolo 5 prevede un cospicuo rifinanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con 200 milioni di euro l'anno a decorrenza dal 2009.

L'articolo 6 prevede invece l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo strategico a favore delle piccole e medie imprese femminili, con una dotazione annua pari a 300 milioni di euro. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione del Fondo avviene sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Alla ripartizione del Fondo provvede entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono ogni tre anni, sentiti gli enti locali, gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati, ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Le regioni possono inoltre istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.

Detto Fondo persegue le seguenti finalità:

- a) sostegno al potenziamento aziendale di piccole e medie imprese femminili;
- b) erogazione, nei confronti delle piccole e medie imprese femminili in crisi, di un sussidio in misura pari al 60 per cento del pagamento dovuto per i lavori svolti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- c) erogazione di contributi volti a sostenere la crescita dimensionale e l'aggregazione delle piccole e medie imprese femminili al fine di consentire alle stesse di competere nell'ambito del nuovo mercato globale;
- d) valorizzazione dell'attuale rete delle camere di commercio e delle associazioni di imprese che rappresentano il punto di riferimento di piccole e medie imprese femminili;
- e) finanziamento di percorsi di formazione ed innovazione per le giovani donne imprenditrici;
- f) promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura di impresa.

L'articolo 7, al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno mille nuovi asili nido entro l'anno 2010 in attuazione

dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, prevede un rifinanziamento delle risorse per gli asili nido di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponendo un incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 8 contiene, invece, alcune misure volte a favorire l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro di tutte le donne disabili indipendentemente dalle cause che ne hanno originato la disabilità. Tra le misure contemplate, vi sono forme di agevolazione fiscale e contributiva a favore del datore di lavoro, sia pubblico che privato, che assuma (o riassuma o reintegri) una lavoratrice con una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale del 67 per cento prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68. A fronte della stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, nonché per i contratti di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto al versamento di contributi previdenziali previsti dalla vigente normativa, unicamente nella misura di un terzo e per un periodo di cinque anni dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti, qualora lo stesso abbia superato la misura massima relativa alle quote di riserva per le assunzioni obbligatorie, così come sancito dall'articolo 3 della legge n. 68 del 1999. Al fine di assicurare

ogni ulteriore garanzia alle lavoratrici, tali agevolazioni si applicano anche nei casi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti siano scaduti prima della intervenuta disabilità. L'assunzione di lavoratrici con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché nelle varie forme contemplate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante la riforma del mercato del lavoro, determina, per datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta la possibilità di versare i contributi previdenziali nella misura di due terzi di quelli dovuti. In relazione al contratto di apprendistato si dispone che esso sia stipulato, peraltro anche in deroga ai limiti di età previsti, in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire una adeguata integrazione della donna disabile nel contesto lavorativo, sulla base delle capacità professionali accertate dalle commissioni sanitarie competenti, sentito il parere dei comitati tecnici a ciò preposti. Detti comitati, inoltre, partecipano, di intesa con il datore di lavoro, alla individuazione dei percorsi formativi della lavoratrice, nonché a fornire ogni supporto informativo necessario.

L'articolo 8 riconosce misure di sostegno sia alla formazione – attraverso lo stanziamento di 10 milioni di euro a favore dei fondi regionali per i disabili, di cui all'articolo 14 della citata legge n. 68 del 1999, che realizzino specifici corsi di formazione professionale – sia alla gestione familiare, attraverso l'incremento dell'importo degli oneri deducibili versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale. Infine, per favorire la stipulazione di convenzioni tra gli enti locali e le strutture aziendali presso le quali prestano attività lavorativa donne disabili, al fine di assicurare alle stesse un servizio di trasporto gratuito per il raggiungimento del posto di lavoro, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro.

L'articolo 9, recante norme in materia di ugualianza salariale, dispone che i contratti

collettivi di lavoro non possano contenere al loro interno disposizioni in contrasto con il principio di pari retribuzione tra uomo e donna per prestazioni uguali o di pari valore. I nuovi contratti collettivi di lavoro si intendono stipulati e pienamente efficaci solo qualora risultino adeguati a tale principio. Inoltre, al fine di conseguire tali obiettivi il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, verifica costantemente la rimozione delle discriminazioni contrattuali, pubblicando un rapporto annuale sullo stato di attuazione dell'uguaglianza salariale tra uomo e donna.

L'articolo 10 reca la norma di copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione del complesso di misure proposte si provveda, nel limite di 4 miliardi di euro annui, mediante le maggiori entrate

tributarie derivanti in particolare dall'aumento di un punto percentuale dell'addizionale IRES (imposta sul reddito delle società) per il settore energetico, da una limitazione della deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES per banche e assicurazioni e da una limitazione del margine di svalutazione dei crediti e accantonamenti rischi sui crediti. Si dispone inoltre che per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non possa superare il livello registrato nell'anno 2007. Infine si dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al fondo per le aree sottoutilizzate, sia ridotta nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 in materia di occupazione femminile, la presente legge reca misure urgenti tese a:

*a)* promuovere l'introduzione di un nuovo sistema di incentivi fiscali a favore delle donne lavoratrici con figli;

*b)* sostenere la creazione di nuove imprese femminili;

*c)* istituire un fondo strategico a favore delle piccole e medie imprese femminili;

*d)* realizzare su tutto il territorio nazionale almeno mille nuovi asili nido entro l'anno 2010 in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento;

*e)* realizzare l'integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro;

*f)* attuare il principio della pari retribuzione tra uomo e donna per prestazioni lavorative pari o di pari valore.

## Art. 2.

*(Incentivi fiscali a favore delle donne lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)*

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* sono inseriti i seguenti:

«1-*quinquies*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a)*, *c-bis)*, e *l)*, 53, 66

e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), con figli a carico è riconosciuta una detrazione forfettaria aggiuntiva nel limite di:

*a*) 600 euro per il primo figlio più 400 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

*b*) 500 euro per il primo figlio più 350 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

*c*) 450 euro per il primo figlio più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

*l*-sexies. In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante ai sensi del comma *l*-quinquies è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli».

2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle donne lavoratrici con contratto di lavoro a progetto il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 50 per cento.

## Art. 3.

*(Proroga e incremento del credito d'imposta per l'occupazione femminile nelle aree del Mezzogiorno)*

1. All'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di lavoratrici rientranti nelle definizioni di lavoratore svantaggiato e di lavoratore molto svantaggiato di cui all'articolo 2, numeri 18) e 19), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2011, nella misura di euro 800 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese».

## Art. 4.

*(Sostegno alla creazione di nuove imprese femminili)*

1. A decorrere dall'anno 2009, una quota non inferiore al 30 per cento del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è destinata alla creazione di nuove imprese femminili.

2. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano attuano per le finalità coerenti con il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.



## Art. 5.

*(Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile)*

1. A decorrere dall'anno 2009, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile di cui all'articolo 54 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 200 milioni di euro in ragione d'anno.

2. Le risorse rinvenienti da revoche, rinunce e decadenza dai requisiti, relative ai finanziamenti di cui agli articoli 52 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono riassegnate al Fondo indicato al comma 1.

## Art. 6.

*(Istituzione del Fondo strategico a favore delle piccole e medie imprese femminili)*

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo strategico a favore delle piccole e medie imprese femminili, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua pari a 300 milioni di euro.

2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione del Fondo avviene sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Alla ripartizione del Fondo provvede entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono ogni tre anni, sentiti gli enti locali, gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni com-

missariati, ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi, nonché la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.

4. Il Fondo persegue le seguenti finalità:

a) sostegno al potenziamento aziendale di piccole e medie imprese femminili;

b) erogazione, nei confronti delle piccole e medie imprese femminili in crisi, di un sussidio in misura pari al 60 per cento del pagamento dovuto per i lavori svolti da parte delle pubbliche amministrazioni;

c) erogazione di contributi volti a sostenere la crescita dimensionale e l'aggregazione delle piccole e medie imprese femminili al fine di consentire alle stesse di competere nell'ambito del nuovo mercato globale;

d) valorizzazione dell'attuale rete delle camere di commercio e delle associazioni di imprese che rappresentano il punto di riferimento di piccole e medie imprese femminili;

e) finanziamento di percorsi di formazione e innovazione per le giovani donne imprenditrici;

f) promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura di impresa.

#### Art. 7.

##### *(Risorse per gli asili nido)*

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno mille nuovi asili nido entro l'anno

2010 in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

*(Misure volte a realizzare l'integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro)*

1. I datori di lavoro, pubblici e privati, che assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno le donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale del 67 per cento prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo di cinque anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro, qualora sia stata superata la misura massima riferibile alle quote di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo parziale, nonché nelle ipotesi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili

i cui contratti sono scaduti antecedentemente alla intervenuta disabilità.

2. I datori di lavoro, pubblici e privati, con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta che assumono donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale del 67 per cento prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera *b*), della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché con contratto di lavoro a tempo determinato nelle forme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente alla intervenuta disabilità.

3. Il contratto di apprendistato di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stipulato in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire l'inserimento della lavoratrice disabile ai sensi del presente articolo sulla base delle professionalità e delle mansioni accertate dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. La definizione del percorso formativo della lavoratrice disabile è individuato dal datore di lavoro, di intesa con il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. Il datore di lavoro, pubblico e privato, che stipula un contratto di apprendistato ai sensi del presente comma è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. La stipulazione di contratti di apprendistato ai sensi del presente comma può avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro

che, al termine del contratto di apprendistato assume la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di tre anni.

4. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a favore dei fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che realizzano specifici corsi di formazione professionale per le donne disabili, al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro. A favore delle lavoratrici disabili di cui al presente articolo, l'importo massimo degli oneri deducibili versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare previsti dal comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è pari a 3.000 euro.

5. I comitati tecnici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, o, qualora non ancora istituiti, gli organi competenti, provvedono a fornire alle lavoratrici disabili il supporto necessario per agevolarne l'integrazione, fornendo loro tutte le informazioni necessarie al fine di garantire un pieno e adeguato inserimento nella struttura lavorativa.

6. Per favorire la stipulazione di convenzioni tra gli enti locali e le strutture aziendali presso le quali prestano attività lavorativa donne disabili, al fine di assicurare alle stesse un servizio di trasporto gratuito per il raggiungimento del posto di lavoro, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro all'anno.

#### Art. 9.

##### *(Uguaglianza salariale)*

1. I contratti collettivi di lavoro non possono contenere al loro interno disposizioni

in contrasto con il principio di pari retribuzione tra uomo e donna per prestazioni uguali o di pari valore.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi contratti collettivi di lavoro si intendono stipulati e pienamente efficaci solo qualora risultino adeguati alle disposizioni di cui al comma 1.

3. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, verifica costantemente la rimozione delle discriminazioni contrattuali e pubblica un rapporto annuale sullo stato di attuazione dell'uguaglianza salariale tra uomo e donna.

#### Art. 10.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nel limite massimo di 4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione delle presenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

3. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

